

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
di PESCARA

Oggetto : direttive per lo svolgimento delle udienze ordinarie e in periodo emergenziale

Il Presidente

Vista la delibera n. 1409/2021 adottata il 23.11.2021 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e la normativa, primaria e secondaria, da essa richiamata ;

visto, in particolare, l'art. 16, comma 4, della legge 17 dicembre 2018 n. 136 e il decreto attuativo del Mef n. RR46 dell' 11.11.2020 che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione alle udienze pubbliche o camerali da remoto ;

preso atto che questa Commissione è dotata delle attrezzature tecnologiche necessarie per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali (partecipate) con collegamento da remoto ;

preso atto delle indicazioni fornite dal CPGT con la richiamata delibera ;

visto il proprio schema di decreto del 30.11.2021 e la mancanza di osservazioni nei termini assegnati ;

AUTORIZZA

In via generale, per lo svolgimento delle udienze ordinarie (pubbliche e camerali partecipate) al di fuori del periodo emergenziale, le modalità a distanza con collegamento da remoto, sempre che vi sia istanza apposita di almeno una delle parti costituite nei termini di legge e nel rispetto dei criteri generali stabiliti (come di seguito) dal Presidente della Commissione ;

I Presidenti e vice presidenti di sezione, nel rispetto dei criteri generali, provvederanno ad ammettere e definire lo svolgimento da remoto delle udienze e l' ufficio di segreteria provvederà a darne comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima dell' udienza fissata per la trattazione ;

Nel periodo post- emergenziale, quindi, l' udienza ordinaria prescelta dal legislatore sarà quella a distanza con collegamento da remoto tramite piattaforma audiovisiva che assicuri la contestuale partecipazione all' udienza delle parti costituite ; saranno i Presidenti dei Collegi a prescegliere la piattaforma (preferibilmente quella consigliata) e ad attestare il regolare svolgimento dell' udienza oppure , in caso di impossibilità, a disporre il rinvio .

In caso di istanze di udienza in presenza, sempre nel periodo post-emergenziale, i Presidenti di collegio valuteranno l' opportunità di ammetterle, con eventuale rinvio a nuovo ruolo, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e ad ogni altro elemento rappresentato dall' istante .

Per lo svolgimento delle udienze in periodo emergenziale, rimangono in vigore le misure previste dall' art. 27 del DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020, secondo cui le udienze pubbliche e camerali e le camere di consiglio possono svolgersi con collegamento da remoto previa autorizzazione del Presidente della Commissione con decreto motivato, che già risulta emanato nella prima fase del periodo emergenziale , con le precisazioni che seguono :

l' udienza cartolare (allo stato degli atti) sarà svolta nell' unico caso in cui nessuna delle parti costituite presenti apposita istanza di discussione a distanza nei modi e termini di legge, nel qual caso si procederà con la fissazione dell' udienza a distanza con comunicazione alle parti almeno 10 giorni prima dell' udienza e successiva comunicazione, tre giorni prima dell' udienza, della piattaforma di collegamento con il relativo invito a partecipare a tutte le parti costituite ; nella prima fase di applicazione dell' udienza a distanza, i

presidenti di sezione o facenti funzione valuteranno l'opportunità di non sovraccaricare le udienze con le modalità a distanza prevedendo, in caso di ammissione, l'eventualità di fissare una nuova udienza .

Nella fissazione delle udienze, quindi, i presidenti di sezione o facenti funzione dovranno inserire nei relativi decreti la seguente comunicazione : ciascuna delle parti ha facoltà di depositare, nei modi e termini di legge (art. 27,secondo comma , DL 137/2020) apposita istanza di discussione a distanza, in mancanza della quale la causa verrà trattata allo stato degli atti con termine di giorni dieci per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica ; l'udienza a distanza, se ritualmente presentata, verrà ammessa salvo che sussistano impedimenti diversi dalle dotazioni informatiche la cui accertata disponibilità presso questa Commissione non potrà, quindi, più costituire motivo per l'opzione del processo cartolare .

Si invitano i presidenti di sezione , i vice presidenti a valutare la praticabilità dell'udienza a distanza parziale nel caso in cui una delle parti intendesse, per qualsiasi motivo , preferire la forma scritta sempre consentita per la parte che non ha insistito per la discussione .

Manda al Direttore della Segreteria per la comunicazione del presente decreto a tutti i componenti di questa Commissione Tributaria, al CPGT , alla Direzione Provinciale dell' Agenzia delle Entrate, all' Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti di Pescara, per la predisposizione di un eventuale protocollo condiviso .

Pescara, 11 dicembre 2021

Il Presidente della Commissione

Dr. Vincenzo Venezia

VINCENZO
VENEZIA
MINISTERO
ECONOMIA E
FINANZE-DIP
FINANZE
11.12.2021
12:31:47
GMT+01:00

